



POLIZIA LOCALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Corpo Intercomunale di Polizia Locale

SAN DANIELE DEL FRIULI-RAGOGNA-DIGNANO-RIVE D'ARCANO-SEDEGLIANO-COSEANO-FLAIBANO

SEDE: Via C. Battisti, 22 - 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) tel. 0432/943080-fax 0432/954289

e-mail: p.municipale@san-daniele.it pec: comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it

SEDE: Largo Municipio, 15 - 33030 COSEANO (UD) tel. e fax 0432/861047

e-mail: polizia.municipale@com-coseano.regione.fvg.it

COMUNI DI SAN DANIELE DEL FRIULI E RAGOGNA

Prot. inviato su file: "segnatura.xml"

San Daniele del Friuli 08.10.2020

Prot. arrivo n. 12559 e 12560 del 21.08.2020 – Comune di San Daniele del Friuli

Ordinanza n. 127-2020

Oggetto: gara ciclistica denominata "103° Giro d'Italia":

15° tappa in programma il 18 ottobre 2020 e 16° tappa in programma il 20 ottobre 2020.

Regolamentazione della viabilità nei Comuni di San Daniele del Friuli e Ragnano.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che l'Associazione Sportiva RCS Sport, avente sede in via Rizzoli n. 8 a Milano (MI), quale organizzatrice, ha presentato una richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento della gara ciclistica denominata "103° Giro d'Italia" – 15° tappa in programma il 18 ottobre 2020 e 16° tappa in programma il 20 ottobre 2020, il cui percorso interesserà il territorio di diversi comuni, fra i quali il territorio dei Comuni di San Daniele del Friuli e Ragnano;

ATTESO che con deliberazione di Giunta del Comune di San Daniele del Friuli n. 124 del 1 ottobre 2020 è stata approvata la convezione tra i soggetti coinvolti nell'organizzazione della manifestazione "103° Giro d'Italia 2020", che assegna all'Ufficio di Polizia Locale in intestazione, l'incarico di predisporre l'ordinanza per la modifica della viabilità;

CONSIDERATO che nei Comuni di San Daniele del Friuli e Ragnano, sarà necessario apportare delle modifiche alla viabilità in alcune vie e piazze interessate dallo svolgimento della competizione; alcune vie e piazze fanno parte del circuito di gara, come parzialmente specificato, altre saranno adibite alla sosta dei veicoli al seguito della competizione, dei concorrenti e dei veicoli dell'organizzazione della manifestazione, altre ancora saranno occupate con le installazioni delle strutture della Rai Radiotelevisione Italiana ed in particolare lo Studio Produzione TV, Hospitality TV, Compound TV, nonché le strutture della RCS Sport;

RAVVISATA quindi la necessità di istituire temporaneamente dei divieti e delle limitazioni conformemente alle richieste, adottando i dovuti provvedimenti, al fine di garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza della circolazione e, nello stesso tempo, consentire il regolare svolgimento della gara;

VISTO:

- l'art. 5 comma 3 del D.L.vo 285/1992 "Codice della Strada" e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che tali limitazioni o divieti debbano essere evidenziati da apposita segnaletica disposta con ordinanza;

- l'art. 7 del D.L.vo 285/1992 "Codice della Strada" e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni che attribuisce all'Ente proprietario della strada la competenza a stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratti di essa in relazione alle esigenze della sicurezza e della circolazione;

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti, ed il successivo D. L.vo 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli n. 9 del 23 luglio 2020 con cui conferisce ad interim la titolarità della Posizione Organizzativa – Comando del Servizio di Polizia Locale associato (U. O. Vigilanza Territorio e Polizia Stradale e U. O. Polizia Urbana, Rurale, Commerciale ed Edilizia), al Vice Commissario Valdi Valle, dipendente del Comune di Ragogna;

ORDINA

l'istituzione dei seguenti divieti e delle seguenti limitazioni, nei Comuni di San Daniele del Friuli e Ragogna, come segue:

1. Comune di San Daniele del Friuli, divieto di sosta con rimozione:

- dalle ore 8:00 dell'8 ottobre 2020 alle ore 20:00 del 21 ottobre 2020, in piazza V. Emanuele II in corrispondenza di 6 stalli destinati alla sosta degli autoveicoli, antistanti il civico n. 11;
- dalle ore 8:00 del 15 ottobre 2020 alle ore 18:00 del 21 ottobre 2020, in via Battisti nel tratto a partire dal civico n. 2 fino al civico n. 14;
- dalle ore 8:00 del 15 ottobre 2020 alle ore 18:00 del 21 ottobre 2020 in: via G. D'Artegna e via del Monte;
- dalle ore 6:00 del 17 ottobre 2020 alle ore 21:00 del 18 ottobre 2020, in via Roma lungo il lato destro antistante la biblioteca Guarneriana moderna e in piazza Dante;
- dalle ore 16:00 del 17 ottobre 2020 alle ore 8:00 del 21 ottobre 2020, in via Garibaldi;
- dalle ore 8:00 del 18 ottobre 2020 alle ore 24:00 del 20 ottobre 2020, in: piazza V. Emanuele II, piazza Pellegrino da San Daniele, via Andreuzzi e via Roma;
- dalle ore 19:00 del 18 ottobre 2020 alle ore 24:00 del 20 ottobre 2020, in: via Cavour, via Manin e via Nievo;
- dalle ore 19:00 del 19 ottobre 2020 alle ore 24:00 del 20 ottobre 2020 presso il piazzale antistante il Prosciuttificio Bagatto in via Battisti;
- dalle ore 12:00 del 19 ottobre 2020 alle ore 24:00 del 20 ottobre 2020 in: via Umberto I e via Battisti;
- dalle ore 6:00 del 19 ottobre 2020 alle ore 24:00 del 20 ottobre 2020, presso il parcheggio in via del Lago;
- dalle ore 6:00 del 20 ottobre 2020 alle ore 24:00 del 20 ottobre 2020, in: piazza IV Novembre, via Vittorio Veneto, via Ciconi, via Sottomonte, via Fontanini, via Osoppo, via Mazzini, via Isonzo, via Udine, via Carnera, piazzale Uomini della Scorta dei Giudici Falcone e Borsellino;

2. Comune di San Daniele del Friuli, divieto di transito:

- dalle ore 8:00 del 18 ottobre 2020 alle ore 24:00 del 18 ottobre 2020 e dalle ore 6:00 del 20 ottobre 2020 alle ore 24:00 del 20 ottobre 2020, in via Garibaldi;
- dalle ore 19:00 del 18 ottobre 2020 alle ore 24:00 del 20 ottobre 2020 in via G. D'Artegna;
- dalle ore 6:00 del 19 ottobre 2020 alle ore 24:00 del 20 ottobre 2020, presso il parcheggio in via del Lago;
- dalle ore 6:00 alle ore 24:00 del 20 ottobre 2020 in: via Umberto I, via Battisti, piazza IV Novembre, via Salita al Mercato, via Vittorio Veneto, via Ciconi e via Sottomonte;

3. Comune di Ragogna, divieto di sosta con rimozione:

- dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del 18 ottobre 2020 in via della Repubblica;
- dalle ore 6:00 alle ore 20:00 del 20 ottobre 2020 in: via San Giovanni, via San Giovanni in Monte, via al Monte, via Osoppo, via 2 Giugno, via Europa Unita, via Roma e piazza IV Novembre;

4. Comune di Ragogna, divieto di transito:

- dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 20 ottobre 2020, in via Osoppo nel tratto a partire dalla piazzetta Zuliani fino a via San Giovanni;
- dalle ore 6:00 alle ore 20:00 del 20 ottobre 2020 in via dell'Amicizia;
- dalle ore 23:00 del 19 ottobre 2020 alle ore 18:00 del 20 ottobre 2020, in via San Giovanni in Monte, in via al Monte e lungo la strada forestale (il divieto di transito riguarderà sia veicoli che pedoni, in quanto l'accesso alle aree interdette sarà consentito solo alle persone accreditate).

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, il divieto di transito suddetto non si applica nei confronti dei conducenti dei veicoli specificamente autorizzati dall'organizzazione di gara o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DEMANDA

ai Servizi Tecnici dei Comuni di San Daniele del Friuli e Ragogna, il compito di:

- rendere esecutiva e nota al pubblico la presente ordinanza, esponendola e collocando la segnaletica stradale

necessaria per l'istituzione dei divieti e delle limitazioni di cui sopra, conformemente a quanto disposto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione;

- ripristinare la segnaletica preesistente, allo scadere della presente ordinanza.

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente sono sospese per il periodo di validità della stessa.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 285/1992 sono incaricati di far rispettare le norme previste dalla presente ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (del D.L.vo 285/1992 " Codice della Strada" e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro 120 gg. mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'art. 3 L. 241/1990 in applicazione dell'art. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge.



IL COMANDANTE f.f.
Vice Commissario Valdi Valle

Responsabile istruttoria:

Vice Ispettore Ilaria Costantini

Art. 5 Legge 241/1991 e s.m.i. - determina T.P.O. n. 8 del 09.03.2020

Telefono: 0432 943080

inviare la corrispondenza alla pec: 'comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it'

